

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2214

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE BENETTI, AYALA, BIONDI, BORDON, CICCIOMESSERE,
CRIPPA, SCALIA, PIRO**

Istituzione del Corpo della polizia tributaria

Presentata il 4 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obiettivo prioritario che si pone questa proposta di legge è la smilitarizzazione del Corpo della guardia di finanza e la nascita del nuovo Corpo della polizia tributaria.

I principi ispiratori sono mutuati dalle leggi che hanno riformato prima il Corpo della polizia di Stato e poi quello della polizia penitenziaria, permettendo loro, tra l'altro, di dotarsi di una struttura sindacale.

Le finalità principali che si pone la proposta sono:

1) rendere possibile la costituzione del comparto sicurezza, evitando il sorgere di conflittualità legate alla presenza di diversi corpi di polizia ognuno con la propria realtà giuridica e organizzativa;

2) realizzare un coordinamento reale delle forze di polizia, arrivando a una

chiara codificazione che individui esattamente le competenze di ogni corpo per eliminare i rischi di sovrapposizioni e frammentazioni operative;

3) attuare una più efficace e qualificata lotta all'evasione fiscale;

4) condurre una lotta più efficace contro la criminalità organizzata, che ormai utilizza sempre di più gli strumenti dell'alta finanza.

La riforma punta anche a dare al Corpo, attraverso il riassetto delle strutture territoriali e dell'organigramma, una maggiore efficienza e funzionalità. Infatti l'attuale organizzazione della Guardia di finanza vede una grande proliferazione di comandi e incarichi.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

AMMINISTRAZIONE DELLA POLIZIA
TRIBUTARIA E COORDINAMENTO CON
LE FORZE DI POLIZIA

ART. 1.

*(Istituzione del Corpo
della polizia tributaria).*

1. È istituito il Corpo della polizia tributaria.

2. Il Corpo della polizia tributaria è un corpo civile con ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali previsti dalla presente legge.

3. Il Corpo dipende, per i compiti istituzionali, dal Ministro delle finanze.

4. Per i compiti previsti dagli articoli 2 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il Corpo dipende dal Ministro dell'interno.

ART. 2.

*(Scioglimento del Corpo
della guardia di finanza).*

1. Il Corpo della guardia di finanza è disciolto e gli appartenenti entrano a far parte dei ruoli dell'amministrazione della polizia tributaria secondo le modalità ed i criteri di inquadramento stabiliti dalla presente legge e dai decreti legislativi da adottare ai sensi dell'articolo 23.

ART. 3.

(Compiti istituzionali alla polizia tributaria).

1. Il Corpo della polizia tributaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla

presente legge, e da ogni altra disposizione vigente in materia.

2. Sono compiti istituzionali del Corpo della polizia tributaria:

a) prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni tributarie;

b) prevenire e reprimere i reati di natura finanziaria e valutaria;

c) prevenire e reprimere i reati di natura economico-finanziaria aventi finalità di eversione dell'ordine democratico, di stampo mafioso e di criminalità organizzata;

d) vigilare, nei limiti stabiliti dalle leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

e) eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria.

3. Fatto salvo l'impiego previsto dall'articolo 16, primo comma, lettera b) della legge 1 aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo della polizia tributaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi d'istituto.

ART. 4.

(Impiego per l'ordine e la sicurezza pubblica).

1. Per i compiti di cui al comma 4 dell'articolo 1 il Corpo della polizia tributaria concorre con contingenti mobili istituiti presso i nuclei provinciali.

2. Le aliquote di personale da assegnare ai contingenti di cui al comma 1 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Compiti di polizia giudiziaria).

1. L'ufficiale o l'agente della polizia tributaria che venga a conoscenza di reati

non riconducibili all'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali di cui all'articolo 3 provvede comunque al compimento degli atti urgenti e necessari a prevenire l'ulteriore consumazione del reato, a norma delle disposizioni del codice di procedura penale e delle altre disposizioni vigenti, dandone immediata notizia agli altri organi di polizia competenti.

ART. 6.

*(Ufficiali ed agenti
della polizia tributaria).*

1. Sono ufficiali di polizia tributaria i dirigenti, i commissari, gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della polizia tributaria ed il personale al quale l'ordinamento dell'amministrazione della polizia tributaria riconosce tale qualità.

2. Sono agenti di polizia tributaria gli assistenti e gli agenti del Corpo della polizia tributaria ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della polizia tributaria riconosce tale qualità.

3. Per le qualifiche di ufficiale ed agente della polizia tributaria non espressamente previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

ART. 7.

*(Ufficiali ed agenti
della polizia giudiziaria).*

1. Sono ufficiali di polizia giudiziaria i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli appartenenti al Corpo della polizia tributaria ai quali l'ordinamento dello stesso Corpo riconosce tale qualità.

2. Sono agenti della polizia giudiziaria il personale del Corpo della polizia tributaria al quale l'ordinamento dello stesso Corpo riconosce tale qualità.

CAPO II

ORDINAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLA POLIZIA TRIBUTARIA

ART. 8.

(Dipartimento della polizia tributaria).

1. Nell'ambito dell'amministrazione finanziaria è istituito il dipartimento della polizia tributaria che provvede secondo le direttive ed alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze:

a) al coordinamento tecnico-operativo degli uffici della polizia tributaria;

b) alla direzione e amministrazione della polizia tributaria;

c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici anche per le esigenze generali del Ministero delle finanze.

ART. 9.

(Organizzazione del dipartimento della polizia tributaria).

1. Il dipartimento della polizia tributaria si articola nelle seguenti direzioni centrali e nei seguenti uffici:

a) direzione centrale per gli affari generali;

b) direzione centrale della polizia tributaria;

c) direzione centrale del personale;

d) direzione centrale per i servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;

e) direzione centrale per gli istituti di istruzione;

f) ufficio centrale ispettivo;

g) ufficio centrale per il coordinamento e la pianificazione.

2. Al dipartimento è preposto il capo della polizia tributaria — direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze.

3. Sono assegnati al dipartimento due vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attività di coordinamento e di pianificazione.

4. Il direttore generale ed il vice direttore generale vicario sono prescelti tra i direttori generali della polizia tributaria che posseggono i requisiti indicati nei decreti legislativi da adottare ai sensi dell'articolo 23.

5. L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro delle finanze o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive dello stesso Ministro e del direttore generale, riferire sull'attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell'amministrazione, verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.

6. La determinazione del numero e le competenze degli uffici e delle divisioni in cui si articolano l'ufficio centrale ispettivo e le direzioni centrali, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 21.

7. Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.

8. Il Corpo della polizia tributaria ha un proprio consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro delle finanze o, per delega, da un Sottosegretario di Stato, composto dal direttore generale della polizia tributaria, dal vice direttore generale, da quattro dirigenti generali del Corpo con maggiore anzianità di nomina nella qualifica più elevata, nonché dai rappresentanti dei ruoli del personale nominati secondo criteri analoghi a quelli previsti per la polizia di Stato.

9. L'ufficio di segreteria del consiglio di amministrazione è retto da un dirigente del Corpo con qualifica non inferiore a commissario di quarta qualifica.

10. I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale sono adottati dalla commissione di avanzamento presieduta dal direttore generale del Corpo o, per delega, dal vice direttore generale e composta da due direttori generali, di cui uno preposto ai ruoli del personale che svolge attività tecnico-logistico-amministrative, nonché dai rappresentanti dei ruoli del personale nominati secondo criteri analoghi a quelli previsti per la polizia di Stato.

11. L'ufficio di segreteria della commissione di avanzamento è retto da un funzionario con qualifica non inferiore a commissario di terza qualifica.

ART. 10.

*(Compiti del dipartimento
della polizia tributaria).*

1. Il dipartimento della polizia tributaria, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro delle finanze, nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di pianificazione unitaria in materia di politica economico-finanziaria, esplica compiti di:

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati in materia economico-finanziaria forniti anche dalle altre forze di polizia nonché dagli uffici finanziari e dalla stessa polizia tributaria;

b) elaborazione della pianificazione generale dei servizi in materia di prevenzione e repressione di violazioni economico-finanziarie;

c) ricerca tecnologica, documentazione, studio e statistica;

d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi;

e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione degli uffici della polizia tributaria e dei relativi servizi tecnici.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, è assegnato al dipartimento, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della polizia tributaria secondo contingenti fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

3. Per l'espletamento di particolari compiti tecnici possono essere conferiti, con decreto del Ministro delle finanze, incarichi anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

4. Qualora l'incarico di cui al comma 3 sia conferito ad un pubblico dipendente, è necessario il preventivo nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza.

5. Il compenso per lo svolgimento dei particolari compiti di cui al comma 3 è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 11.

(Ordinamento della polizia tributaria).

1. L'amministrazione della polizia tributaria è articolata in:

- a) organi centrali;
- b) organi periferici articolati;
- c) ispettorati ed uffici speciali privi di competenza territoriale;
- d) nucleo speciale di polizia valutaria;
- e) nuclei provinciali;
- f) nuclei subprovinciali, ove particolari ed effettive esigenze lo richiedano;
- g) reparti mobili, istituiti alle dipendenze dei nuclei provinciali, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno;
- h) istituti di istruzione, per le esigenze di formazione, addestramento e perfezionamento del personale.

ART. 12.

(Istituzione del centro elaborazione dati).

1. È istituito presso il dipartimento della polizia tributaria, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 9, il centro elaborazione dati (CED), collegato con l'anagrafe tributaria e con il centro elaborazione dati della polizia di Stato, con le finalità di raccogliere informazioni e dati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*) della presente legge, nonché per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

2. Il centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione in archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 13, secondo i criteri e le norme tecniche fissate da una commissione presieduta dal dirigente preposto all'ufficio di cui alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 9, costituita con decreto del Ministro delle finanze.

3. I criteri e le norme tecniche fissati dalla commissione di cui al comma 2, sono resi esecutivi con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 13.

(Accesso ai dati ed alle informazioni e loro uso).

1. L'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del centro di cui all'articolo 12 e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia tributaria ed ai funzionari dell'amministrazione finanziaria.

2. L'accesso ai dati ed alle informazioni di cui al comma 1 è consentito all'autorità giudiziaria ed agli organi della polizia giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in

corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

3. Per i controlli, le procedure, le sanzioni, e quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano al centro elaborazione dati, di cui all'articolo 12, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121.

ART. 14

(Divisione regionale della polizia tributaria).

1. In ogni capoluogo di regione è istituita una divisione regionale con compiti di coordinamento e di direzione dei nuclei provinciali, dei nuclei subprovinciali e delle direzioni regionali dei servizi tecnico-logistico-amministrativi di cui all'articolo 15.

2. La divisione di cui al comma 1 è retta da un dirigente con grado e qualifica non inferiori a quella di dirigente superiore, alle cui dipendenze è posto un dirigente con il grado non inferiore a quello di primo dirigente che ha il compito di dirigere e coordinare quanto attiene alle attività della direzione regionale dei servizi tecnico-logistico-amministrativi di cui all'articolo 15, nell'ambito della regione.

ART. 15.

(Direzioni regionali dei servizi tecnico-logistico-amministrativi).

1. È istituita, presso ogni divisione regionale della polizia tributaria, la direzione regionale dei servizi tecnico-logistico-amministrativi che ha il compito di dirigere ed organizzare le attività strumentali ed amministrative ausiliarie all'attività operativa dei nuclei di polizia tributaria.

ART. 16.

(Nucleo speciale di polizia valutaria).

1. Al nucleo speciale di polizia valutaria del Corpo della polizia tributaria di

cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 11, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, purché non in contrasto con i principi generali contenuti nella presente legge.

ART. 17.

(Nucleo provinciale di polizia tributaria).

1. Il nucleo provinciale di polizia tributaria assolve i compiti di direzione ed organizzazione dei servizi operativi della polizia tributaria, nonché le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. Al nucleo di cui al comma 1 è preposto un dirigente con grado non inferiore a quello di primo dirigente, alle cui dipendenze operano funzionari con il grado non inferiore a commissario di terza qualifica, che hanno il compito di dirigere ed organizzare quanto attiene al servizio d'istituto.

3. Presso ogni nucleo provinciale è istituito un servizio tecnico-logistico-amministrativo per far fronte ai compiti di cui al comma 1 nell'ambito territoriale di competenza. Il servizio dipende dalla direzione regionale di cui all'articolo 15.

4. Al servizio di cui al comma 3 è preposto un funzionario con grado non inferiore a commissario di terza qualifica.

ART. 18.

(Nucleo subprovinciale di polizia tributaria).

1. Per esigenze particolari, legate alla conformazione socio-economica del territorio, sono istituiti i nuclei subprovinciali di polizia tributaria alle dipendenze dei nuclei provinciali. L'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi dei nuclei subprovinciali sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21.

2. Il nucleo subprovinciale è diretto da un funzionario avente il grado non inferiore a commissario di terza qualifica ed assolve esclusivamente compiti inerenti al servizio di istituto.

3. Nel caso in cui particolari esigenze lo richiedano, è istituita una sezione tecnico-logistico-amministrativa, diretta da un funzionario con qualifica non inferiore al grado di ispettore.

ART. 19.

(Sezioni operative).

1. Per l'espletamento del servizio d'istituto, i nuclei di cui agli articoli 16 e 17 si avvalgono di personale specializzato che svolge funzioni di polizia ripartito in sezioni operative, distinte per settori di competenza in materia di:

a) imposte dirette ed imposte indirette e tasse sugli affari;

b) dogane, monopoli ed imposte di fabbricazione.

2. Le sezioni operative di cui al comma 1 sono dirette da funzionari con grado non inferiore a commissario di prima qualifica.

ART. 20.

(Reparti mobili).

1. Nell'ambito dei nuclei provinciali di cui all'articolo 17 sono istituiti i reparti mobili della polizia tributaria.

2. I reparti mobili oltre ad assolvere servizi di sicurezza e sorveglianza presso ogni sede della polizia tributaria, possono essere chiamati a concorrere in operazioni di ordine e sicurezza pubblica ai sensi degli articoli 2 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. I reparti mobili debbono disporre di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità ed il personale che vi presta servizio deve essere preparato a tale speciale impiego.

4. I reparti mobili sono diretti da funzionari con grado non inferiore a commissario di prima qualifica; il personale dipendente proviene da sezioni speciali di

allievi-agenti ausiliari, istituite in seno ad ogni istituto d'istruzione per allievi-agenti ove sarà ammesso personale di leva.

ART. 21.

(Regolamento organico dell'amministrazione della polizia tributaria).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è adottato un regolamento di attuazione della presente legge in materia di:

a) struttura del dipartimento della polizia tributaria;

b) struttura delle direzioni centrali e degli uffici centrali;

c) struttura degli ispettorati e delle divisioni regionali;

d) struttura degli uffici periferici, degli organismi decentrati e dei reparti mobili;

e) dotazione di personale e mezzi degli uffici centrali e competenze del direttore generale e dei direttori centrali;

f) dotazione di personale e mezzi di tutti gli uffici periferici;

g) accesso, amministrazione, governo e cessazione dal servizio del personale;

h) note caratteristiche, fogli matricolari e documenti caratteristici.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti il Corpo della polizia tributaria dispone di un servizio navale e di un servizio aereo organizzato secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.

ART. 22.

(Regolamento di servizio).

1. Il regolamento di servizio del Corpo della polizia tributaria è emanato entro

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentiti i rappresentanti sindacali di cui all'articolo 27.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le seguenti materie:

a) ordinamento ed esecuzione del servizio:

b) orario di servizio;

c) reperibilità;

d) residenza;

e) mobilità del personale;

f) ordine gerarchico;

g) disciplina;

h) armamento ed uniformi;

i) scuole e istituti di istruzione;

l) disposizioni varie; alloggi di servizio; trasporti; mense; ricompense; benessere.

3. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di entrata in vigore del regolamento di servizio di cui al comma 1, si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e purché non in contrasto con le disposizioni contenute nella legge 1° aprile 1981, n. 121, le disposizioni già vigenti in materia.

CAPO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA TRIBUTARIA

ART. 23.

(Ordinamento del personale).

1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 27, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere all'ordinamento del personale del Corpo della polizia tributaria, tenuto conto di quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo:

1) ruolo degli agenti ed assistenti: agente, agente scelto, assistente;

2) ruolo dei sovrintendenti: vicesovrintendente, sovrintendente, sovrintendente capo;

3) ruolo degli ispettori: vice ispettore, ispettore, ispettore capo, ispettore superiore;

4) ruolo dei commissari: commissario di prima qualifica, commissario di seconda qualifica, commissario di terza qualifica e commissario di quarta qualifica;

5) ruolo dei dirigenti: primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale;

b) determinazione per ciascun ruolo delle relative qualifiche e delle specifiche attribuzioni con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute; agli agenti scelti ed agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto, nonché incarichi specialistici;

2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite mansioni richiedenti una adeguata preparazione professionale e con i margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti alle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria nonché funzioni di coordinamento di unità operative a cui detto per-

sonale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde;

3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite specifiche funzioni inerenti all'attività istituzionale di cui al comma 2 dell'articolo 3, con particolare riguardo all'attività investigativa; detto personale svolge inoltre funzioni di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa; sono altresì ed esso attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti. In caso di temporanea assenza o di impedimento, gli ispettori possono sostituire il titolare nella direzione di uffici e nel comando di reparti; svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione ed istruzione del personale del Corpo; gli ispettori superiori, in particolare, oltre a quanto sopra previsto, sono preposti, di norma, al comando di sezioni o di unità operative o di addestramento ed espletano mansioni la cui esecuzione richieda continuità di impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche;

4) al personale appartenente al ruolo dei commissari sono attribuite le specifiche funzioni indicate al numero 3) della presente lettera, nonché la direzione di uffici e il comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito di direttive ricevute;

5) al personale appartenente al ruolo dei dirigenti sono attribuite oltre alle funzioni previste per i dirigenti della polizia di Stato ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, le funzioni dei dirigenti civili dello Stato, nonché le funzioni la cui previsione si renda eventualmente necessaria nel contesto del nuovo ordinamento della polizia tributaria. Ai dirigenti superiori ed ai dirigenti generali non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria;

c) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia e di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-logistico-amministrativa;

d) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-logistico-amministrative anche di carattere esecutivo, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti;

e) gli inquadramenti nei ruoli di cui alla tabella A allegata alla presente legge, dovranno essere effettuati sulla base dell'anzianità di servizio maturata dal momento di iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza secondo i seguenti criteri:

1) i finanzieri scelti ed i finanzieri del disciolto Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermati nei gradi di rispettiva appartenenza e sono iscritti nel ruolo assistenti e agenti del corpo della polizia tributaria, con la medesima anzianità di servizio e grado rivestita, secondo la tabella B allegata alla presente legge; gli appuntati del disciolto Corpo della guardia di finanza, sono iscritti nello stesso ruolo con l'anzianità posseduta ed assumono la denominazione di assistenti;

2) gli allievi finanzieri dei battaglioni allievi del disciolto Corpo della guardia di finanza, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, al termine del corso, dopo gli agenti inquadrati nello stesso grado, in attuazione di quanto previsto nel numero 1) della presente lettera;

3) gli appuntati e gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria del disciolto Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, secondo la tabella C allegata alla presente legge, nei seguenti gradi del ruolo sovrintendenti:

3.1) nel grado di sovrintendente capo, gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria con anzianità di servizio minima pari a venticinque anni di servizio;

3.2) nel grado di sovrintendente, gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria che non hanno maturato l'anzianità di cui al numero 3.1);

3.3) nel grado di vice sovrintendente, gli appuntati scelti previa frequenza di un corso di qualificazione;

4) i marescialli, i brigadieri ed i vice brigadieri del disciolto Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, secondo la tabella D allegata alla presente legge, nei seguenti gradi del ruolo ispettori:

4.1) nel grado di ispettore superiore i marescialli maggiori aiutanti carica speciale i marescialli maggiori aiutanti, i marescialli maggiori ed i marescialli capi;

4.2) nel grado di ispettore capo, i marescialli ordinari ed i brigadieri con anzianità minima nel grado pari a nove anni;

4.3) nel grado di ispettore, i brigadieri con anzianità minima nel grado pari a tre anni e sei mesi;

4.4) nel grado di vice ispettore, i brigadieri con anzianità di grado inferiore a tre anni e sei mesi e tutti i vice brigadieri;

5) le anzianità di grado eccedenti quelle indicate al numero 4) della presente lettera sono utili per il conseguimento del grado superiore in sede di avanzamento; gli allievi sottufficiali del disciolto Corpo della guardia di finanza, reclutati ai sensi delle leggi 11 dicembre 1975, n. 627, e 1° febbraio 1989, n. 53, che frequentano la scuola sottufficiali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, al termine del corso e nell'ordine della graduatoria di merito, nel grado di vice ispettore dopo i vice brigadieri inquadrati nello stesso grado, in attuazione del numero 4.1) della presente lettera;

6) gli ufficiali del disciolto Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo dei com-

missari con la medesima anzianità di servizio e di grado rivestito, secondo le disposizioni previste per il personale della polizia di Stato di pari livello, grado e qualifica;

7) il personale del disciolto Corpo della guardia di finanza cui è riconosciuta l'appartenenza al ruolo dirigenziale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo dei dirigenti con la medesima anzianità di servizio e di grado rivestito, secondo le disposizioni previste per il personale della polizia di Stato di pari livello, grado e qualifica;

f) prevedere per il personale appartenente al ruolo agenti ed assistenti, il conferimento dei gradi con le seguenti modalità e secondo quanto stabilito alla tabella E allegata alla presente legge:

1) agli agenti che abbiano compiuto una permanenza minima nel grado pari a cinque anni è conferito il grado di agente scelto;

2) agli agenti scelti che abbiano compiuto una permanenza minima nel grado pari a cinque anni è conferito il grado di assistente;

3) i gradi di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera sono conferiti con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza nel grado, con determinazione del direttore generale del Corpo della polizia tributaria, o dell'autorità da esso delegata, previo giudizio di idoneità all'avanzamento espresso:

3.1) dal dirigente, sentito il parere formulato da almeno una delle autorità gerarchiche da cui l'agente o l'assistente dipende;

3.2) dalla commissione di cui al comma 10 dell'articolo 9;

g) prevedere per il personale appartenente al ruolo agenti ed assistenti l'avanzamento per meriti eccezionali e la promozione straordinaria per benemerienze di servizio;

h) prevedere che l'accesso al primo grado del ruolo sovrintendenti avvenga, annualmente, con le seguenti modalità:

1) nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante superamento di un corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di sei mesi, al quale sono ammessi a partecipare, a domanda e in relazione all'anzianità posseduta, gli assistenti con almeno un anno di anzianità nel grado, distintamente per contingenti;

2) nel limite del 3 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli ed esami e superamento di un successivo corso di aggiornamento e formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi al quale sono ammessi gli agenti con almeno quattro anni di anzianità nel grado;

i) prevedere che l'accesso al primo grado del ruolo degli ispettori avvenga, annualmente, con le seguenti modalità:

1) per il 70 per cento dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola per ispettori del Corpo della polizia tributaria che abbiano superato un apposito corso della durata di due anni;

2) per il rimanente 30 per cento dei posti disponibili nell'organico, dagli appartenenti al ruolo sovrintendenti, ai quali è riservata una quota pari a due terzi dei posti disponibili, e dagli appartenenti al ruolo agenti ed assistenti, che abbiano superato un apposito concorso, nonché un corso di qualificazione di durata non superiore a tre mesi per gli assistenti e di nove mesi per gli agenti scelti e gli agenti;

l) prevedere per il personale appartenente a tutti i ruoli, escluso quello della dirigenza, le seguenti forme di avanzamento:

- 1) ad anzianità;
- 2) a scelta;
- 3) per meriti eccezionali;
- 4) per benemerienze di servizio;

m) attuare gli avanzamenti del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sulla base di quanto stabilito dalla tabella F allegata alla presente legge;

n) attuare gli avanzamenti del personale appartenente al ruolo degli ispettori sulla base di quanto stabilito dalla tabella G allegata alla presente legge;

o) attuare gli avanzamenti del personale appartenente al ruolo dei commissari sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti per il personale di pari qualifica e grado della polizia di Stato ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

p) prevedere per l'accesso al ruolo dei commissari un'aliquota del 30 per cento da riservare al personale nelle seguenti modalità:

1) il 20 per cento dei posti disponibili è riservato agli ispettori capo e agli ispettori superiori, che non abbiano superato i quarantacinque anni di età;

2) il 5 per cento dei posti disponibili è riservato agli appartenenti al ruolo degli ispettori, che siano in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado e che non abbiano superato i quaranta anni di età;

3) il 5 per cento dei posti disponibili è riservato agli appartenenti al Corpo della polizia tributaria in possesso di laurea in materie economico-giuridiche e che non abbiano superato i quarantacinque anni di età.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 14 della legge n. 400 del 1988.

ART. 24.

(Personale del Corpo della polizia tributaria).

1. La polizia tributaria espleta i propri compiti di istituto con personale di sesso maschile e femminile avente parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

2. Il personale della polizia tributaria è suddiviso nei seguenti ruoli secondo l'ordine gerarchico:

- a) ruolo degli agenti ed assistenti;
- b) ruolo dei sovrintendenti;
- c) ruolo degli ispettori;
- d) ruolo dei commissari;
- e) ruolo dei dirigenti.

3. La successione gerarchica nei vari gradi dei ruoli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si attua sulla base di quanto stabilito dalla tabella H allegata alla presente legge.

4. Per la successione gerarchica dei ruoli di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti ruoli del personale del Corpo della polizia di Stato secondo quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Gli organici della polizia tributaria sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21.

ART. 25.

(Organizzazione del Corpo della polizia tributaria).

1. Il Corpo della polizia tributaria è suddiviso in:

- a) ruolo operativo;
- b) ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

2. La distinzione di cui al comma 1 si applica nelle strutture del Corpo fino al livello provinciale.

ART. 26.

(Trattamento economico).

1. Al personale del Corpo della polizia tributaria spetta il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

2. Al personale è attribuito il trattamento economico secondo i seguenti livelli:

a) al personale appartenente al ruolo « agenti ed assistenti », il livello V e, in aggiunta, uno scatto stipendiale ad ogni passaggio di grado;

b) al personale appartenente al ruolo « sovrintendenti »:

1) il livello VI nel grado di vice sovrintendente;

2) il livello VI-*bis* nel grado di sovrintendente;

3) il livello VII nel grado di sovrintendente capo;

c) al personale appartenente al ruolo « ispettori »:

1) il livello VII nel grado di vice ispettore;

2) il livello VII-*bis* nel grado di ispettore;

3) il livello, VII-*bis* nel grado di ispettore capo;

4) il livello VIII-*bis* nel grado di ispettore superiore;

d) al personale direttivo del Corpo è attribuito lo stesso trattamento economico spettante al personale direttivo delle corrispondenti qualifiche della polizia di Stato in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ed alle altre disposizioni vigenti in materia;

e) al personale dirigente del Corpo è attribuito il trattamento economico previsto al comma 5 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

3. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Ministro delle finanze e dal Sottosegretario da questi designato, dal direttore generale del Corpo della polizia tributaria e dai rappresentanti dei sindacati del personale maggiormente rappresentativi.

CAPO IV

NORME DI COMPORTAMENTO POLITICO - RAPPRESENTANZE E DIRITTI SINDACALI

ART. 27.

(Norme di comportamento politico. Rappresentanze e diritti sindacali).

1. Gli appartenenti al Corpo della polizia tributaria hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.

2. I sindacati del personale della polizia tributaria sono formati, diretti e rappresentati anche da appartenenti in attività di servizio o in congedo del disciolto Corpo della guardia di finanza, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

3. Il personale del Corpo della polizia tributaria non può esercitare il diritto di sciopero, né azioni sostitutive di esso che effettuate durante il servizio possano pregiudicare lo stesso.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro delle finanze e dal Ministro del tesoro o dai sottosegretari di Stato da essi delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale, sono disciplinate le seguenti materie:

- a) il trattamento economico;
- b) i permessi, le ferie, i congedi e le aspettative;
- c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, i turni di servizio e le altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza delle attività operative;

e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

f) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale;

g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche;

h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e del fondo di cui all'articolo 32.

5. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui al comma 4 sono adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione presieduta dal Ministro delle finanze o da un sottesegetario di Stato delegato e composta dal direttore generale della polizia tributaria, o da un suo delegato, da rappresentanti titolari degli uffici centrali e periferici, nonché da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale.

6. Gli accordi di cui al comma 5 riguardano in particolare le modalità ed i criteri applicativi degli accordi di cui al comma 4.

7. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

CAPO V

AMMISSIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

ART. 28.

(Nomina ad agente).

1. L'ammissione al corso per la nomina ad agente del Corpo della polizia tributaria ha luogo mediante concorso pubblico.

2. I requisiti, i termini e le modalità per l'ammissione al corso per la nomina ad agente, saranno previsti da un apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 27, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 29.

(Nomina ad ispettore).

1. L'ammissione al corso per la nomina a vice ispettore del Corpo della polizia tributaria ha luogo mediante pubblico concorso.

2. I requisiti, i termini e le modalità per l'ammissione al corso per la nomina a vice ispettore saranno previsti nel medesimo decreto di cui al comma 2 dell'articolo 28.

3. Per l'accesso al ruolo, tramite concorsi interni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23.

ART. 30.

(Nomina a commissario).

1. L'ammissione al corso per la nomina a commissario di prima qualifica del Corpo della polizia tributaria ha luogo mediante concorso pubblico.

2. I requisiti, i termini e le modalità per l'ammissione al corso per la nomina a commissario di prima qualifica saranno previsti nel medesimo decreto di cui al comma 2 dell'articolo 28.

3. Per l'accesso al ruolo, tramite concorsi interni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23.

ART. 31.

(Istruzione e formazione professionale).

1. Le scuole e gli istituti di istruzione del Corpo della polizia tributaria perseguono il fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale.

2. Le scuole e gli istituti di cui al comma 1, organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso altre strutture del Corpo o presso enti pubblici, istituti specializzati e centri italiani e stranieri:

a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento del personale immediatamente dopo l'assunzione;

b) corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione che forniscano maggiori elementi di conoscenza generale e professionale.

3. La direzione centrale per gli istituti di istruzione sovrintende e coordina la scuola superiore di polizia tributaria, l'accademia della polizia tributaria, l'istituto per ispettori e sovrintendenti e la scuola allievi agenti di polizia tributaria.

4. Alla struttura ed organizzazione degli istituti e delle scuole di cui al comma 2, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Sulla base delle direttive impartite dal direttore generale della polizia tributaria, la programmazione ed il coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento dell'istituto per ispettori e sovrintendenti e della scuola allievi guardie sono affidati ad una commissione paritetica, istituita con provvedimento della stesso direttore generale del Corpo, composta da rappresentanti dell'amministrazione del Corpo della polizia tributaria e

da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

6. La commissione paritetica di cui al comma 5 è presieduta dal dirigente generale della direzione centrale per gli istituti di istruzione.

7. Alla commissione paritetica di cui al comma 5 competono altresì:

a) la formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto numerico tra docenti ed allievi, la scelta e la disciplina delle modalità di svolgimento delle prove, quando non siano riservate da leggi o da regolamenti ad altre pubbliche istituzioni;

b) la scelta dei docenti.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 32.

(Fondo assistenza finanziari).

1. Il fondo assistenza finanziari muta la propria denominazione in fondo di assistenza.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del fondo di cui al comma 1.

ART. 33.

(Rinvio ad altre norme).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute:

a) nella legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

b) nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni;

c) nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

ART. 34.

(Disposizioni transitorie).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 2, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale:

- a) al riordino delle carriere;
- b) al riordino degli accessi alle carriere;
- c) alle nuove assunzioni sulla base dei ruoli logistici e operativi;
- d) alla riqualificazione e formazione professionale.

TABELLA A
(articolo 23)

TABELLA DI INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA POLIZIA TRIBUTARIA ED EQUIPARAZIONE CON LE QUALIFICHE E I GRADI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO E ALLA GUARDIA DI FINANZA

POLIZIA TRIBUTARIA	POLIZIA DI STATO	GUARDIA DI FINANZA
<i>Ruolo agenti ed assistenti</i>	<i>Ruolo agenti ed assistenti</i>	<i>Ruolo finanziari ed appuntati</i>
Agente	Agente	Finziere
Agente scelto	Agente scelto	Finziere scelto
Assistente	Assistente	Appuntato
<i>Ruolo sovrintendenti</i>	<i>Ruolo sovrintendenti</i>	
Vicesovrintendente	Vicesovrintendente	Appuntato scelto da 15 a 20 anni di servizio
Sovrintendente	Sovrintendente	Appuntato scelto - UPG da 20 a 25 anni di servizio
Sovrintendente Capo	Sovrintendente Capo	Appuntato scelto - UPG da 25 anni di servizio
<i>Ruolo ispettori</i>	<i>Ruolo ispettori</i>	
Vice ispettore	Vice ispettore	Vicebrigadiere - Brigadiere anzianità inferiore 3 anni 6 mesi nel grado
Ispettore	Ispettore	Brigadiere anzianità minima 3 anni 6 mesi nel grado
Ispettore Capo	Ispettore Capo	Brigadiere anzianità minimo 9 anni nel grado
Ispettore Superiore	Ispettore Superiore	Maresciallo - aiutante - aiutante car. spec.
<i>Ruolo Commissari</i>	<i>Ruolo Commissari</i>	
Commissario 1 ^a qualifica	Commissario 1 ^a qualifica	Tenente
Commissario 2 ^a qualifica	Commissario 2 ^a qualifica	Capitano
Commissario 3 ^a qualifica	Commissario 3 ^a qualifica	Maggiore
Commissario 4 ^a qualifica	Commissario 4 ^a qualifica	Tenente Colonnello
<i>Ruolo Dirigenti</i>	<i>Ruolo Dirigenti</i>	
Primo Dirigente	Primo Dirigente	Colonnello
Dirigente Superiore	Dirigente Superiore	Generale Brigata
Dirigente Generale	Dirigente Generale	Generale Divisione

TABELLA B
(articolo 23)

TABELLA DI CONVERSIONE DELLE PREGRESSE ANZIANITÀ DI GRADO O QUALIFICA AI FINI DELL'INQUADRAMENTO NEL NUOVO RUOLO « ASSISTENTI E AGENTI » E DEL SUCCESSIVO AVANZAMENTO

PRIMA DEL NUOVO INQUADRAMENTO		NUOVO INQUADRAMENTO	
Grado o qualifica	Anzianità di grado (anni)	Grado	Anzianità di grado (anni)
Fin.	0 e superiore	Ag.	0-1
Fin.	1 e superiore	Ag.	1-2
Fin.	2 e superiore	Ag.	2-3
Fin.	3 e superiore	Ag.	3-4
Fin.	4 e superiore	Ag.	4-5
Fin. sc.	0 e superiore	Ag. sc.	0-1
Fin. sc.	1 e superiore	Ag. sc.	1-2
Fin. sc.	2 e superiore	Ag. sc.	2-3
Fin. sc.	3 e superiore	Ag. sc.	3-4
Fin. sc.	4 e superiore	Ag. sc.	4-5
App.	0 e superiore	Ass.	0-1
App.	1 e superiore	Ass.	1-2
App.	2 e superiore	Ass.	2-3
App.	3 e superiore	Ass.	3-4
App.	4 e superiore	Ass.	4-5

TABELLA C
(articolo 23)

TABELLA DI CONVERSIONE DELLE PREGRESSE ANZIANITÀ DI GRADO O QUALIFICA AI FINI DELL'INQUADRAMENTO NEL NUOVO RUOLO « SOVRINTENDENTI » E DEL SUCCESSIVO AVANZAMENTO

PRIMA DEL NUOVO INQUADRAMENTO		NUOVO INQUADRAMENTO	
Grado o qualifica	Anzianità di servizio (anni)	Grado	Anzianità di grado (anni)
App. sc.	15 e superiore	Vice Sovr.	0- 1
App. sc.	16 e superiore	Vice Sovr.	1- 2
App. sc.	17 e superiore	Vice Sovr.	2- 3
App. sc. UPG	17 e superiore	Sovrint.	0- 1
App. sc. UPG	18 e superiore	Sovrint.	1- 2
App. sc. UPG	19 e superiore	Sovrint.	2- 3
App. sc. UPG	20 e superiore	Sovrint.	3- 4
App. sc. UPG	21 e superiore	Sovrint.	4- 5
App. sc. UPG	22 e superiore	Sovrint.	5- 6
App. sc. UPG	23 e superiore	Sovrint.	6- 7
App. sc. UPG	24 e superiore	Sovrint.	7
App. sc. UPG	25 e superiore	Sovr. Capo	0- 1
App. sc. UPG	26 e superiore	Sovr. Capo	1- 2
App. sc. UPG	27 e superiore	Sovr. Capo	2- 3
App. sc. UPG	28 e superiore	Sovr. Capo	3- 4
App. sc. UPG	29 e superiore	Sovr. Capo	4- 5
App. sc. UPG	30 e superiore	Sovr. Capo	5- 6
App. sc. UPG	31 e superiore	Sovr. Capo	6- 7
App. sc. UPG	32 e superiore	Sovr. Capo	7- 8
App. sc. UPG	33 e superiore	Sovr. Capo	8- 9
App. sc. UPG	34 e superiore	Sovr. Capo	9-10
App. sc. UPG	35 e superiore	Sovr. Capo	10-11

TABELLA D

(articolo 23)

TABELLA DI CONVERSIONE DELLE PREGRESSE ANZIANITÀ DI GRADO O QUALIFICA AI FINI DELL'INQUADRAMENTO NEL NUOVO RUOLO « ISPETTORI » E DEL SUCCESSIVO AVANZAMENTO

PRIMA DEL NUOVO INQUADRAMENTO		NUOVO INQUADRAMENTO	
Grado o qualifica	Anzianità di grado (anni)	Grado	Anzianità di grado (anni)
V. Brig.	0 e superiore	V. Ispett.	0-1,5
Brig.	0 e superiore	V. Ispett.	1,5-2,5
Brig.	1 e superiore	V. Ispett.	2,5-3,5
Brig.	2 e superiore	V. Ispett.	3,5-4,5
Brig.	3 e superiore	V. Ispett.	4,5-5
Brig.	3,5 e superiore	Ispettore	0-1
Brig.	5 e superiore	Ispettore	1-2
Brig.	6 e superiore	Ispettore	2-3
Brig.	7 e superiore	Ispettore	3-4
Brig.	8 e superiore	Ispettore	4-5
Brig.	9 e superiore	Ispett. Capo	0-1
Mar. Ord.	0 e superiore	Ispett. Capo	1-2
Mar. Ord.	1 e superiore	Ispett. Capo	2-3
Mar. Ord.	2 e superiore	Ispett. Capo	3-4
Mar. Ord.	3 e superiore	Ispett. Capo	4-5
Mar. Capo	0 e superiore	Ispett. Sup.	tutta
Mar. Magg.	0 e superiore	Ispett. Sup.	tutta
M. M. Aiut.	0 e superiore	Ispett. Sup.	tutta
M. M. C. S.	0 e superiore	Ispett. Sup.	tutta

TABELLA E
(articolo 23)PROGRESSIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE APPARTENENTE
AL RUOLO « ASSISTENTI E AGENTI »

GRADO		REQUISITI	Forme di avanzamento
DA	A		
Agente	Agente scelto	5 anni di permanenza nel grado	anzianità
Agente scelto	Assistente	5 anni di permanenza nel grado	anzianità
Assistente			

TABELLA F
(articolo 23)PROGRESSIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE APPARTENENTE
AL RUOLO « SOVRINTENDENTI »

GRADO		REQUISITI	Forme di avanzamento
DA	A		
Vicesovrintendente	Sovrintendente	3 anni di permanenza nel grado	anzianità
Sovrintendente	Sovrintendente Capo	7 anni di permanenza nel grado	anzianità
Sovrintendente Capo			

TABELLA G
(articolo 23)PROGRESSIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE APPARTENENTE
AL RUOLO « ISPETTORI »

GRADO		REQUISITI	Forme di avanzamento
DA	A		
Vice Ispettore	Ispettore	5 anni di permanenza nel grado	anzianità
Ispettore	Ispettore Capo	5 anni di permanenza nel grado	scelta
Ispettore Capo	Ispettore Superiore	5 anni di permanenza nel grado	scelta
Ispettore Superiore			

TABELLA H
(articolo 24)SUCCESSIONE GERARCHICA NEI VARI GRADI DEI SINGOLI RUOLI
DEGLI ISPETTORI SOVRINTENDENTI E ASSISTENTI E AGENTI
NEL CORPO DELLA POLIZIA TRIBUTARIA

RUOLO	GRADO
Ispettori	Ispettore Superiore Ispettore Capo Ispettore Vice Ispettore
Sovrintendenti	Sovrintendente Capo Sovrintendente Vice Sovrintendente
Assistenti e agenti	Assistente Agente scelto Agente